

b) la spesa per il personale in rapporto alla spesa corrente;

c) la percentuale della spesa per interessi in rapporto alle entrate correnti.

3. Sulla base dei rispettivi dati di bilancio dell'ultimo rendiconto approvato i comuni vengono classificati in:

a) comuni molto virtuosi;

b) comuni virtuosi;

c) comuni poco virtuosi.

4. Per l'anno 2005 e gli anni successivi i comuni molto virtuosi non hanno alcun vincolo, quelli virtuosi possono assumere personale solo a tempo determinato, non possono assumere nuovi mutui e devono ridurre del 10 per cento rispetto al 2003 le spese di rappresentanza, per le missioni all'estero, per le relazioni pubbliche e i convegni e per la spesa di studi ed incarichi di consulenza a soggetti esterni, esclusi gli incarichi ai sensi della legge 11 febbraio, n. 109. I comuni poco virtuosi sono soggetti al divieto di assumere personale e al divieto di assumere mutui e devono ridurre del 10 per cento rispetto al 2003 la spesa per l'acquisto dei beni, per la prestazione di servizio e nell'erogazione dei trasferimenti e contributi.

5. Sono considerati molto virtuosi i comuni che rispettano i seguenti parametri, calcolati con riferimento ai titoli di entrata e di spesa di cui, rispettivamente, ai commi 3 e 6 dell'articolo 165 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

a) volume complessivo delle entrate proprie desumibili dai titoli I e III dell'entrata, rapportato al volume complessivo delle entrate correnti di cui ai titoli I, II e III dell'entrata, superiore al 41 per cento per i comuni da 5.000 a 59.999 abitanti, al 43 per cento per i comuni da 60.000 a 250.000 abitanti, al 38 per cento per i comuni con oltre 250.000 abitanti. Dai valori complessivi delle entrate proprie totali sono escluse le entrate della

TARSU, mentre le entrate derivanti dalla compartecipazione IRPEF vanno calcolate nel titolo II;

b) volume complessivo delle spese per il personale a qualunque titolo in servizio rapportate al volume complessivo sulle spese correnti desumibili dal titolo I della spesa, inferiore al 34 per cento per i comuni da 5.000 ai 59.999 abitanti, al 30 per cento per i comuni da 60.000 ai 250.000 abitanti, al 32 per cento per i comuni superiori ai 250.000 abitanti;

c) importo complessivo degli interessi passivi inferiore al 6 per cento delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III dell'entrata.

6. Sono considerati poco virtuosi i comuni che hanno i seguenti dati di bilancio:

a) volume complessivo delle entrate proprie desumibili dai titoli I e III dell'entrata, rapportato al volume complessivo delle entrate correnti, titolo I, II e III dell'entrata, inferiore al 38 per cento per i comuni da 5.000 a 59.999 abitanti, al 40 per cento per i comuni da 60.000 a 250.000 abitanti, al 35 per cento per i comuni con oltre 250.000 abitanti. Dal valore complessivo delle entrate proprie totali sono escluse le entrate della TARSU, mentre le entrate derivanti dalla compartecipazione IRPEF vanno calcolate nel titolo II;

b) volume complessivo delle spese per il personale a qualunque titolo in servizio rapportate al volume complessivo delle spese correnti desumibili dal titolo I della spesa, superiore al 43 per cento per i comuni da 5.000 ai 59.999 abitanti, al 38 per cento per i comuni da 60.000 ai 250.000 abitanti, al 41 per cento per i comuni superiori ai 250.000 abitanti;

c) importo complessivo degli interessi passivi superiore al 10 per cento delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III dell'entrata.

Sono considerati virtuosi i comuni che hanno valori intermedi tra i parametri previsti per gli enti molto virtuosi e gli enti poco virtuosi. Anche un solo parametro della categoria non rispettato fa classificare il comune nella categoria successiva.

7. I revisori dei conti certificano, con proprio provvedimento la classificazione del comune. La certificazione deve essere inviata al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Sezione regionale della Corte dei Conti entro il 31 gennaio di ogni anno a decorrere dal 2005.

Conseguentemente, all'articolo 6 sopprimere, ovunque ricorra, la parola: Comuni.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

5. 01. (ex 6. 05.) Stradiotto, Lettieri, Squeglia.

(A.C. 5310-bis — Sezione 5)

**ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

CAPO II

**DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI OPERAZIONI FINANZIARIE**

ART. 9.

(Aperture di credito).

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 42, comma 2, la lettera h) è sostituita dalla seguente:

« h) contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali del consiglio ed emissioni di prestiti obbligazionari »;

b) all'articolo 204, comma 2, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

« a) l'ammortamento non può avere durata inferiore ai cinque anni;

b) la decorrenza dell'ammortamento deve essere fissata al primo gennaio dell'anno successivo a quello della stipula del contratto. In alternativa, la decorrenza dell'ammortamento può essere posticipata al primo luglio seguente o al primo gennaio dell'anno successivo e, per i contratti stipulati nel primo semestre dell'anno, può essere anticipata al primo luglio dello stesso anno »;

c) dopo l'articolo 205 è inserito il seguente:

« ART. 205-bis (Contrazione di aperture di credito) — 1. Gli enti locali sono autorizzati a contrarre aperture di credito nel rispetto della disciplina di cui al presente articolo.

2. Le spese per investimenti finanziate con il contratto di apertura di credito si considerano impegnate all'atto della stipula del contratto stesso e per l'ammontare dell'importo del progetto o dei progetti definitivi o esecutivi finanziati; alla chiusura dell'esercizio le somme oggetto del contratto di apertura di credito costituiscono residui attivi.

3. Il ricorso alle aperture di credito è possibile solo se sussistono le condizioni di cui all'articolo 203, comma 1, e nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 204, comma 1, calcolati con riferimento all'importo complessivo dell'apertura di credito stipulata.

4. L'utilizzo del ricavato dell'operazione è sottoposto alla disciplina di cui all'articolo 204, comma 3.

5. I contratti di apertura di credito devono, a pena di nullità, essere stipulati in forma pubblica e contenere le seguenti clausole e condizioni:

a) la banca è tenuta ad effettuare erogazioni, totali o parziali, dell'importo del contratto in base alle richieste di volta in volta inoltrate dall'ente e previo rilascio da parte di quest'ultimo delle relative delegazioni di pagamento ai sensi dell'articolo 206. L'erogazione dell'intero importo messo a disposizione al momento della contrazione dell'apertura di credito ha luogo nel termine massimo di tre anni ferma restando la possibilità per l'ente locale di disciplinare contrattualmente le condizioni economiche di un eventuale utilizzo parziale;

b) gli interessi sulle aperture di credito devono riferirsi ai soli importi erogati. L'ammortamento di tali importi deve avere una durata non inferiore a cinque anni con decorrenza dal primo gennaio o dal primo luglio successivi alla data dell'erogazione;

c) le rate di ammortamento devono essere comprensive, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi;

d) unitamente alla prima rata di ammortamento delle somme erogate devono essere corrisposti gli eventuali interessi di preammortamento, gravati degli ulteriori interessi decorrenti dalla data di inizio dell'ammortamento e sino alla scadenza della prima rata;

e) deve essere indicata la natura delle spese da finanziare e, ove necessario, avuto riguardo alla tipologia dell'investimento, dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto o dei progetti definitivi o esecutivi, secondo le norme vigenti;

f) deve essere rispettata la misura massima di tasso applicabile alle aperture di credito i cui criteri di determinazione sono demandati ad apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da

emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

6. Le aperture di credito sono soggette, al pari delle altre forme di indebitamento, al monitoraggio di cui all'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nei termini e modalità previsti dal relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° dicembre 2003, n. 389. I modelli per la comunicazione delle caratteristiche finanziarie delle singole operazioni di apertura di credito sono pubblicati in allegato al decreto di cui alla lettera f) del comma 5 »;

d) all'articolo 207, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. A fronte di operazioni di emissione di prestiti obbligazionari effettuate congiuntamente da più enti locali, gli enti capofila possono procedere al rilascio di garanzia fideiussoria riferita all'insieme delle operazioni stesse. Contestualmente gli altri enti emittenti rilasciano garanzia fideiussoria a favore dell'ente capofila in relazione alla quota parte dei prestiti di propria competenza. Ai fini dell'applicazione del comma 4, la garanzia prestata dall'ente capofila concorre alla formazione del limite di indebitamento solo per la quota parte dei prestiti obbligazionari di competenza dell'ente stesso ».

2. Per la gestione del fondo di ammortamento del debito di cui all'articolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, non si applica il principio di accentramento di ogni deposito presso il tesoriere stabilito dagli articoli 209, comma 3, e 211, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. All'articolo 41, comma 2, primo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono soppresse le parole: « e contrarre mutui » e le parole: « o dell'accensione ».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI OPERAZIONI FINANZIARIE

ART. 9.

(Aperture di credito).

Al comma 1, lettera c), capoverso ART. 205-bis, comma 5, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: cinque anni.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. — 1. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotti le relative autorizzazioni di spesa.

2. Le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea, sono assoggettati al versamento dello 0.06 per cento delle somme trasferite.

9. 1. (ex 9. 2.) Russo Spena, Giordano, Mascia.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Nel rispetto delle norme sull'indebitamento degli enti locali, le somme derivanti dalle operazioni di cui al comma 1 possono essere utilizzate anche per il finanziamento o il cofinanziamento degli incentivi in favore dell'autoimpiego di cui al titolo II del decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 185, destinati ai giovani residenti nel territorio dell'ente locale richiedente, secondo le modalità e le procedure ivi previste. Con apposite convenzioni tra ente

locale, o associazione di enti locali, e Sviluppo Italia S.p.a., sono concordate le attività di cui all'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 185 del 2000, in materia di selezione ed assistenza tecnica dei progetti, nonché eventualmente di riparto degli oneri.

9. 2. (ex 9. 1.) Carlucci, Lazzari, Leccisi, Licastro, Antonio Barbieri, Dell'Anna.

(A.C. 5310-bis — Sezione 6)

ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 10.

(Rinegoziazione mutui).

1. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali sono tenuti a provvedere, se consentito dalle clausole contrattuali, alla conversione dei mutui con oneri di ammortamento anche parzialmente a carico dello Stato in titoli obbligazionari di nuova emissione o alla rinegoziazione, anche con altri istituti, dei mutui stessi, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali. Nel valutare la convenienza dell'operazione di rifinanziamento si dovrà tenere conto anche delle commissioni. In caso di mutuo a tasso fisso, per la verifica delle condizioni di rifinanziamento, lo Stato o l'ente pubblico interessato osservano regolarmente i tassi di mercato e si attivano allorché il tasso *swap* con scadenza pari alla vita media residua del mutuo sia inferiore al tasso del mutuo di almeno un punto percentuale.

2. Gli stanziamenti di bilancio previsti per il pagamento dei mutui con oneri integralmente o parzialmente a carico dello Stato sono proporzionalmente adeguati ai nuovi piani di ammortamento conseguenti alla conclusione delle operazioni di conversione o rinegoziazione dei mutui di cui al comma 1.

3. Ai fini dell'attuazione di quanto stabilito dai commi 1 e 2 l'ente pubblico è tenuto a trasmettere, entro trenta giorni dal perfezionamento delle operazioni di cui al comma 1, all'amministrazione statale interessata, la relativa documentazione contrattuale, compresi i piani di ammortamento o di rimborso.

4. In caso di nuove emissioni di titoli obbligazionari con rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza, è necessario che al momento dell'emissione venga costituito un fondo di ammortamento del debito o conclusa una operazione di *swap* per l'ammortamento dello stesso, secondo quanto disposto dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° dicembre 2003, n. 389.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 10.

(Rinegoziazione mutui).

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: , le province autonome di Trento e di Bolzano.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: — 20.000;
2006: — 20.000;
2007: — 20.000.

10. 1. (ex 10. 3.) Zeller, Detomas, Brugger, Widmann.

Al comma 1, sopprimere le parole: , le province autonome di Trento e di Bolzano.

* **10. 2.** (ex 10. 1.) Olivieri.

Al comma 1, sopprimere le parole: , le province autonome di Trento e di Bolzano.

* **10. 3.** (ex 10. 6.) Damiani, Maran, Rosato.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: un punto con le seguenti: 0,50 di punto.

Conseguentemente:

all'articolo 29, sopprimere il comma 6;

all'articolo 37, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie;

dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:

ART. 37-bis. — 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

ART. 37-ter. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 la tassa sui super alcolici è aumentata del 95 per cento.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

10. 4. (ex 10. 2.) Russo Spena, Giordano.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: I benefici derivanti dalle operazioni di rinegoziazione, al netto delle spese sostenute, sono ripartiti in misura eguale tra lo Stato e l'ente pubblico interessato.

10. 5. (10. 5.) Maran, Damiani, Rosato.

(A.C. 5310-bis – Sezione 7)

**ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 11.

(Contabilizzazione debito e gestione di attivi finanziari).

1. Al fine del consolidamento dei conti pubblici rilevanti per il rispetto degli obiettivi adottati con l'adesione al patto di stabilità e crescita le rate di ammortamento dei mutui attivati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti locali e dagli altri enti pubblici ad intero carico del bilancio dello Stato sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato.

2. Per le stesse finalità di cui al comma 1 e con riferimento agli enti pubblici diversi dallo Stato, il debito derivante dai mutui è iscritto nel bilancio dell'amministrazione pubblica che assume l'obbligo di corrispondere le rate di ammortamento agli istituti finanziatori, ancorché il ricavato del prestito sia destinato ad un'amministrazione pubblica diversa. L'amministrazione pubblica beneficiaria del mutuo, nel caso in cui le rate di ammortamento siano corrisposte agli istituti finanziatori da un'amministrazione pubblica diversa, iscrive il ricavato del mutuo nelle entrate

per trasferimenti in conto capitale con vincolo di destinazione agli investimenti. L'istituto finanziatore, contestualmente alla stipula dell'operazione di finanziamento, ne dà notizia all'amministrazione pubblica tenuta al pagamento delle rate di ammortamento che, unitamente alla contabilizzazione del ricavato dell'operazione tra le accensioni di prestiti, provvede all'iscrizione del corrispondente importo tra i trasferimenti in conto capitale al fine di consentire la regolazione contabile dell'operazione.

3. Le amministrazioni pubbliche sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 con riferimento alle nuove operazioni finanziarie.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, procede alla gestione delle nuove posizioni finanziarie attive di sua competenza.

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AL-
L'ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE**

ART. 11.

(Contabilizzazione debito e gestione di attivi finanziari).

Al comma 1, sopprimere le parole: , dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: – 20.000;

2006: – 20.000;

2007: – 20.000.

11. 1. (ex 11. 3.) Zeller, Detomas, Collè, Brugger, Widmann.

Al comma 1, sopprimere le parole: , dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

* **11. 2.** (ex 11. 1.) Olivieri, Boato.

Al comma 1, sopprimere le parole: , dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

* **11. 3.** (ex 11. 6.) Maran, Damiani, Rosato.

Al comma 1, dopo le parole: del bilancio dello Stato aggiungere le seguenti: , compresi i mutui attivati e da attivare per l'attuazione degli interventi previsti dal Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185 e dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: decreto legislativo n. 300 del 1999, Art. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate), apportare le seguenti variazioni:

2005: — 10.000;

2006: — 10.000;

2007: — 10.000.

** **11. 4** (ex 11. 4.) Sedioli, Rava, Preda, Franci, Borrelli, Rossiello, Oliverio, Bielli.

Al comma 1, dopo le parole: del bilancio dello Stato aggiungere le seguenti: , compresi i mutui attivati e da attivare per l'attuazione degli interventi previsti dal Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185 e dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: decreto legislativo n. 300 del 1999, Art. 70, comma 2: Finan-

ziamento Agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate), apportare le seguenti variazioni:

2005: — 10.000;

2006: — 10.000;

2007: — 10.000.

** **11. 5.** (ex 11. 2.) Misuraca.

Al comma 1, dopo le parole: del bilancio dello Stato aggiungere le seguenti: , compresi i mutui attivati e da attivare per l'attuazione degli interventi previsti dal Fondo di Solidarietà Nazionale di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185 e dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

11. 6. (ex 11. 4.) Sedioli, Rava, Preda, Franci, Borrelli, Rossiello, Oliverio, Bielli.

(A.C. 5310-bis — Sezione 8)

ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 12.

(Superamento della tesoreria unica e altre disposizioni finanziarie).

1. Al fine di sperimentare gli effetti del superamento del sistema di tesoreria unica il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, individua con proprio decreto una regione, tre province, tre comunità montane, sei comuni e tre università nei quali durante l'anno 2005, i trasferimenti statali e le entrate proprie affluiscono direttamente ai tesoriери degli enti. L'individuazione degli enti, salvo che per la regione, viene effettuata assicurando la rappresentatività per aree geografiche; gli enti sono comunque individuati tra quelli che possono collegarsi, tramite i loro tesoriери, al sistema infor-

mativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) istituito ai sensi dell'articolo 28, commi 3, 4 e 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. La rilevazione per via telematica riguarda i dati contabili sia ai fini del calcolo del fabbisogno di cassa sia ai fini del calcolo dell'indebitamento netto. Con il predetto decreto vengono altresì definiti i criteri, le modalità e i tempi della sperimentazione. In relazione ai risultati registrati la sperimentazione può essere estesa, nel corso dello stesso anno 2005, ad altri enti.

2. L'articolo 213 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

« ART. 213 (*Gestione informatizzata del servizio di tesoreria*) – 1. Qualora l'organizzazione dell'ente e del tesoriere lo consentano il servizio di tesoreria può essere gestito con modalità e criteri informatici e con l'uso di ordinativi di pagamento e di riscossione informatici, in luogo di quelli cartacei, le cui evidenze informatiche valgono a fini di documentazione, ivi compresa la resa del conto del tesoriere di cui all'articolo 226.

2. La convenzione di tesoreria di cui all'articolo 210 può prevedere che la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese possano essere effettuati, oltre che per contanti presso gli sportelli di tesoreria, anche con le modalità offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari.

3. Gli incassi effettuati dal tesoriere mediante i servizi elettronici interbancari danno luogo al rilascio di quietanza o evidenza bancaria ad effetto liberatorio per il debitore; le somme rivenienti dai predetti incassi sono versate alle casse dell'ente, con rilascio della quietanza di cui all'articolo 214, non appena si rendono liquide ed esigibili in relazione ai servizi elettronici adottati e comunque nei tempi previsti nella predetta convenzione di tesoreria ».

3. Ai fini della razionalizzazione e della semplificazione della attività amministrativa, con decreto da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro degli affari esteri emana disposizioni per la semplificazione della gestione finanziaria degli uffici all'estero.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 12.

(Superamento della tesoreria unica e altre disposizioni finanziarie).

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: il Ministro dell'economia fino a: e della ricerca, con le seguenti: la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

12. 1. (ex 12. 1.) Russo Spena, Giordano.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: ed il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca fino a: tre università con le seguenti:; il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e l'Unioncamere, individua con proprio decreto una regione, tre province, tre comunità montane, sei comuni, tre università e tre camere di commercio, industria artigianato e agricoltura.

*** 12. 2.** (ex * 12. 3.) Didonè, Polledri, Sergio Rossi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: ed il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca fino a: tre università con le seguenti:; il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e l'Unioncamere, individua con proprio decreto una regione, tre province, tre comunità montane, sei comuni, tre università e tre camere di commercio, industria artigianato e agricoltura.

*** 12. 3.** (ex * 12. 7.) Peretti, Liotta, Romano.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: ed il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca *fino a:* tre università *con le seguenti:*, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e l'Unioncamere, individua con proprio decreto una regione, tre province, tre comunità montane, sei comuni, tre università e tre camere di commercio, industria artigianato e agricoltura.

* **12. 4.** (ex * 12. 10.) Angelino Alfano.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: e tre università *con le seguenti:*, tre università e due enti pubblici di ricerca.

12. 5. (ex 12. 2.) Bimbi, Colasio, Rusconi, Carra, Volpini, Gambale, Marino, Pasetto, Ruggeri, Rosato, Squeglia, Lettieri.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: tramite i loro tesoreri *fino alla fine del comma, con le seguenti:* anche tramite i propri tesoreri sulla base di specifici accordi nell'ambito della convenzione di tesoreria, al sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIO-PE) istituito ai sensi dell'articolo 28, commi 3, 4 e 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Nella previsione dei suddetti accordi con i tesoreri si terrà conto dell'eventuale utilizzo di ordinativi informativi.

12. 6. (ex 12. 9.) Peretti, Liotta, Romano.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis. — 1. Per il contrasto e la prevenzione del rischio di utilizzazione illecita di finanziamenti pubblici, tutti gli enti e le società che fruiscono di finanziamenti a carico di bilanci pubblici o dell'Unione europea, anche sotto forma di esenzioni, incentivi o agevolazioni fiscali, in materia di avviamento, aggiornamento e formazione professionale, utilizzazione di lavoratori, sgravi contributivi di personale addetto all'attività produttiva devono do-

tarsi entro il 31 ottobre 2005 di specifiche misure organizzative e di funzionamento idonee a prevenire il rischio del compimento di illeciti nel loro interesse o a loro vantaggio, nel rispetto dei principi previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, predisposte, ovvero verificate ed approvate dall'ente di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 marzo 2003, secondo tariffe, predeterminate e pubbliche, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, attribuite allo stesso ente mediante riassegnazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469. Dell'avvenuta adozione delle misure indicate al primo periodo viene data comunicazione al competente comitato di coordinamento finanziario regionale, per l'adozione delle rispettive iniziative ispettive e di verifica nei confronti dei soggetti che non risultino avere adottato le citate misure di organizzazione e funzionamento. Dall'attuazione del presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

12. 01. (ex 12. 01.) Antonio Leone.

(Approvato)

(A.C. 5310-bis – Sezione 9)

**ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 13.

(Disposizioni in materia di assicurazioni contro i rischi in agricoltura a seguito di calamità naturali).

1. Al fine di incentivare il passaggio dal sistema contributivo-indennizzatorio per danni all'agricoltura al sistema assicurativo contro i danni, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, lettere *b)* e *c)*, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori, viene ridotta di 50 milioni di euro per

ciascuno degli anni 2005 e 2006 e il corrispondente importo è destinato agli interventi agevolativi per la stipula di contratti assicurativi contro i danni in agricoltura alla produzione e alle strutture, di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, Fondo di solidarietà nazionale — incentivi assicurativi.

2. All'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Per la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi destinato agli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Per la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale — interventi indennizzatori, destinato agli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b) e c), si provvede a valere sulle risorse del Fondo di protezione civile, come determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, nel limite stabilito annualmente dalla legge finanziaria ».

3. Per gli stessi fini di cui al comma 1, per l'anno 2005, la dotazione del Fondo per la riassicurazione dei rischi, istituito presso l'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo (ISMEA), ai sensi dell'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementata di euro 50 milioni, di cui euro 5 milioni da destinare preferenzialmente agli interventi di riassicurazione relativi ai fondi rischi di mutualità.

4. Per gli interventi previsti all'articolo 66, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la dotazione del Fondo di investimento nel capitale di rischio, previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 22 giugno 2004, n. 182, è incrementata per il 2005 di 50 milioni di euro.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 13.

(Disposizioni in materia di assicurazioni contro i rischi in agricoltura a seguito di calamità naturali).

Sopprimere i commi 1 e 2.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. — 1. A partire dal 1° gennaio 2005 i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente articolo.

13. 1. (ex 13. 4.) Russo Spena, Giordano.

Al comma 1, sostituire le parole da: e il corrispondente fino alla fine del comma con le seguenti: . Il corrispondente importo è destinato:

a) nella misura di 45 milioni di euro agli interventi agevolativi per la stipula di contratti assicurativi contro i danni in agricoltura alla produzione e alle strutture, di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, Fondo di solidarietà nazionale — incentivi assicurativi;

b) nella misura di 5 milioni di euro agli interventi per lo sviluppo e l'attività dei fondi rischi di mutualità previsti dall'articolo 127, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di regolamentare i fondi rischi di mutualità di cui al comma 1, lettera b), il Ministro delle politiche agricole e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto da adottarsi, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri e le modalità per la costituzione ed il funzionamento dei fondi stessi.

* **13. 2.** (ex 13. 19. e 13. 25) Preda, Rava, Sedioli, Rossiello, Borrelli, Franci, Oliverio, Cazzaro, Lulli, Quartiani.

Al comma 1, sostituire le parole da: e il corrispondente fino alla fine del comma con le seguenti: . Il corrispondente importo è destinato:

a) nella misura di 45 milioni di euro agli interventi agevolativi per la stipula di contratti assicurativi contro i danni in agricoltura alla produzione e alle strutture, di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi;

b) nella misura di 5 milioni di euro agli interventi per lo sviluppo e l'attività dei fondi rischi di mutualità previsti dall'articolo 127, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di regolamentare i fondi rischi di mutualità di cui al comma 1, lettera b), il Ministro delle politiche agricole e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto da adottarsi, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,

stabilisce i criteri e le modalità per la costituzione ed il funzionamento dei fondi stessi.

* **13. 3.** (ex 13. 12.) Marcora, Ruggieri, Potenza, Squeglia, Lettieri, Banti.

Al comma 1, sostituire le parole da: e il corrispondente fino alla fine del comma, con le seguenti: . Il corrispondente importo è destinato:

a) nella misura di 45 milioni di euro agli interventi agevolativi per la stipula di contratti assicurativi contro i danni in agricoltura alla produzione e alle strutture, di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi;

b) nella misura di 5 milioni di euro agli interventi per lo sviluppo e l'attività dei fondi rischi di mutualità previsti dall'articolo 127, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di regolamentare i fondi rischi di mutualità di cui al comma 1, lettera b), il Ministro delle politiche agricole e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto da adottarsi, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri e le modalità per la costituzione ed il funzionamento dei fondi stessi.

* **13. 4.** (ex 13. 28.) Peretti, Liotta, Romano.

Al comma 1, sostituire le parole da: e il corrispondente fino alla fine del comma, con le seguenti: . Il corrispondente importo è destinato:

a) nella misura di 45 milioni di euro agli interventi agevolativi per la stipula di

contratti assicurativi contro i danni in agricoltura alla produzione e alle strutture, di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, Fondo di solidarietà nazionale — incentivi assicurativi;

b) nella misura di 5 milioni di euro agli interventi per lo sviluppo e l'attività dei fondi rischi di mutualità previsti dall'articolo 127, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di regolamentare i fondi rischi di mutualità di cui al comma 1, lettera b), il Ministro delle politiche agricole e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto da adottarsi, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri e le modalità per la costituzione ed il funzionamento dei fondi stessi.

* **13. 5.** (ex 13. 23.) Villetti, Intini, Boselli, Grotto, Pappaterra, Di Gioia, Buemi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché ai fondi mutualistici di cui all'articolo 127, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

13. 6. (ex 13. 26.) Peretti, Liotta, Romano.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Non potranno essere oggetto di interventi agevolativi i contratti assicurativi collegati a polizze integrative a copertura delle soglie di danno previste in conformità con quanto previsto dal punto 11.5 degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di stato nel settore agricolo, di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

13. 7. (ex 13. 2.) Alberto Giorgetti, Cannelli, Amoruso, Patarino.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2005, per i danni alle produzioni ed alle strutture ammissibili all'assicurazione agevolata, per le quali non risulta attiva alcuna forma di garanzia assicurativa, gli interventi compensativi di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono stabiliti in misura gradualmente ridotta di un terzo per ciascun anno, entro il limite massimo di spesa pari a 30.000 euro per il 2005 e a 15.000 euro per il 2006.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, Art. 70, comma 2, Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle entrate), apportare le seguenti variazioni:

2005: — 30.000;

2006: — 15.000.

13. 8. (ex 13. 30.) Rava, Rossiello, Oliverio, Nicola Rossi, Preda, Sedioli, Franci, Borrelli, Finocchiaro, Lumia, Burtone.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo il comma 4-*nonies* sono aggiunti i seguenti:

« 4-*nonies.1.* Alle aziende agricole ubicate nelle aree per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza idrica è concesso un contributo pari al 50 per cento delle spese sostenute per la sostituzione degli impianti di irrigazione attualmente in esercizio con impianti realizzati con tecnologie innovative a basso consumo idrico.

4-*nonies.2.* Le modalità e i parametri tecnici per la concessione del contributo di cui al precedente comma sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, previa intesa con la Con-

ferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

Conseguentemente, all'articolo 37, Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: — 20.000;

2006: — 20.000;

2007: — 20.000.

13. 10. (ex 13. 29.) Pecoraro Scanio, Lion, Zanella, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Mazzuca, Realacci, Gambini, Boiardi, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Ruggia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2005, per i danni alle produzioni ed alle strutture ammissibili all'assicurazione agevolata, per le quali non risulta attiva alcuna forma di garanzia assicurativa, gli interventi compensativi di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono stabiliti in misura gradualmente ridotta di un terzo per ciascun anno. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2005 e a 15 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di protezione civile, come determinato ai sensi dell'articolo 11 comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, nel limite stabilito annualmente dalla legge finanziaria.

13. 9. (ex 13. 32.) Rava, Rossiello, Oliverio, Nicola Rossi, Preda, Sedioli, Franci, Borrelli, Finocchiaro, Lumia, Burtone.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-bis. — (Interventi a sostegno della pesca e dell'acquacoltura) — 1. I sostegni di cui all'articolo 66 della legge 27

dicembre 2002, n. 289 sono estesi, nell'ambito dei fondi già stanziati, al settore della pesca e dell'acquacoltura.

2. I contributi, già stanziati, per gli investimenti in agricoltura, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e successivamente modificato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, si intendono estesi alle imprese che esercitano l'allevamento di prodotti ittici in acque marine, salmastre e dolci.

3. Al comma 19 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: « e successive modificazioni », sono inserite le seguenti: « e comunque non minori del 30 per cento delle risorse annualmente disponibili, con priorità ai progetti già presentati ed istruiti ».

13. 01. (ex 13. 01. parte ammissibile) Franci, Rava, Marcora, Borrelli, Rossiello, Preda, Sedioli, Oliverio, Sandi, Crisci.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-bis. — (Disposizioni per fronteggiare gravi crisi di mercato nel settore ortofrutticolo) — 1. Il Ministro delle politiche agricole e forestali è autorizzato a dichiarare lo stato di grave crisi di mercato per i prodotti del settore degli ortofrutticoli di cui al regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio del 28 ottobre 1996, per i quali il prezzo medio unitario alla produzione praticato nei sei mesi precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge sia inferiore del 30 per cento rispetto a quello dell'anno precedente.

2. A favore degli imprenditori agricoli, singoli ed associati, le cui produzioni risultano colpite dalla grave crisi di mercato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Il contributo in conto capitale di cui alla lettera a) del comma 2 del suddetto articolo 5 è determinato nella misura dell'80 per cento e la percentuale dell'esonero parziale del pagamento dei

contributi di cui all'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 102 del 2004 è fissata nella misura del 50 per cento.

13. 02. (ex 13. 02.) Rava, Marcora, Rosiello, Preda, Sedioli, Borrelli, Franci, Oliverio, Sandi, Banti, Ruggieri, Potenza, Finocchiaro, Lumia, Nicola Rossi.

(A.C. 5310-bis - Sezione 10)

**ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

CAPO III

**INTERVENTI IN MATERIA DI PERSONALE
E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA**

ART. 14.

(Oneri contrattuali).

1. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse per la contrattazione collettiva nazionale previste dall'articolo 3, comma 46, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, a carico del bilancio statale, sono incrementate, a decorrere dall'anno 2005, di 56 milioni di euro.

2. Le risorse previste dall'articolo 3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale in regime di diritto pubblico sono incrementate, a decorrere dall'anno 2005, di 22 milioni di euro, di cui 20 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

3. Le somme di cui ai commi 1 e 2, comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, costituiscono l'importo complessivo massimo di

cui all'articolo 11, comma 3, lettera *h*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

4. Per il personale dipendente dalle amministrazioni diverse da quelle statali trova applicazione l'articolo 3, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

5. In aggiunta a quanto stabilito dai commi 1, 2, 3 e 4, con successivo provvedimento potranno essere riconosciuti ulteriori incrementi ove siano individuate, contestualmente, le corrispondenti misure di contenimento dei fattori incrementali della spesa di personale delle pubbliche amministrazioni.

5-bis. Il decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 24 settembre 2004, concernente le piante organiche degli enti di ricerca, si intende applicabile anche all'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 18 giugno 2003.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE

CAPO III

**INTERVENTI IN MATERIA DI PERSONALE
E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA**

ART. 14.

(Oneri contrattuali).

Al comma 1, sostituire le parole: 56 milioni di euro con le seguenti: euro 2.477.348.066,30.

Conseguentemente, sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. — 1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1, decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articolo 5 e articolo 11-bis, decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2, decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

2. Il numero 2) dell'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 7 aprile 2003, n. 80, è abrogato.

14. 1. (ex 14. 37.) Delbono, Cordoni, Sgobio, Alfonso Gianni, Ceremigna, Montecucullo, Widmann, Zanella, Guerzoni, Gasperoni, Luseti, Innocenti, Marini, Motta, Bellini, Trupia, Camo, Diana, Sciacca, Bottino, Squeglia, Lettieri.

Al comma 1, sostituire le parole: 56 milioni di euro con le seguenti: euro 2.477.348.066,30.

Conseguentemente, sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. (Emersione di attività detenute all'estero). — 1. Le somme di danaro e le attività finanziarie rimpatriate da

soggetti fiscalmente residenti in Italia ai sensi degli articoli da 12 a 20 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e dell'articolo 6 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successivamente modificato dal decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, sono sottoposti a tassazione con l'aliquota stabilita al comma 2 del presente articolo.

2. L'aliquota di cui al comma 1 è pari alla differenza tra 12,5 per cento e la percentuale applicata per le regolarizzazioni di cui alle leggi menzionate al comma 1.

3. La somma complessivamente dovuta in base ai commi 1 e 2 viene corrisposta ripartendola in misura eguale negli anni 2005, 2006 e 2007.

4. All'articolo 13 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, la parola « riservata » è ovunque soppressa. Al comma 3 del medesimo articolo, le parole da « senza indicazione » a « riservata » sono sostituite dalle seguenti: « indicando i nominativi dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 e le attività finanziarie da loro rimpatriate ».

5. L'articolo 15, comma 5, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, è abrogato.

6. All'articolo 6, comma 1, lettera d), del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successivamente modificato dal decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, sono abrogate le parole da « relativamente » a « precedente ».

14. 2. (ex 14. 38.) Guerzoni, Delbono, Cordoni, Sgobio, Alfonso Gianni, Ceremigna, Widmann, Montecucullo, Zanella, Gasperoni, Luseti, Innocenti, Marini, Motta, Bellini, Trupia, Camo, Diana, Sciacca, Bottino.

Al comma 1, sostituire la parole: 56 milioni *con le seguenti:* 150 milioni.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la tassa sui super alcolici è aumentata del 95 per cento.

14. 3. (ex 14. 21.) Russo Spena, Giordano, Mascia, Alfonso Gianni.

Al comma 1, sostituire le parole: 56 milioni *con le seguenti:* 120 milioni.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

14. 4. (ex 14. 45.) Zanella, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scania.

Al comma 1, sostituire le parole: 56 milioni *con le seguenti:* 28 milioni.

Conseguentemente:

al comma 2, sostituire le parole: 22 milioni di euro, di cui 20 milioni di euro *con le seguenti:* 11 milioni di euro, di cui 8 milioni di euro;

al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: , nel limite massimo di 32 milioni di euro.

14. 5. (ex 14. 31.) Sergio Rossi, Pagliarini.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , di cui 17 milioni di euro per l'anno 2005, da destinare alla separata area contrattuale della vicedirigenza di cui all'articolo 17-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

14. 6. (ex 14. 53.) Peretti, Liotta, Romano.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Le risorse finanziarie aggiuntive da destinare all'istituzione dell'apposita area contrattuale della vicedirigenza, prevista dall'articolo 17-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, anche al fine di garantire la funzionalità delle Amministrazioni dello Stato, sono determinate in 89 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005. Tali somme sono comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e delle imposte regionali sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'Organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59 articolo 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle Entrate) *apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 89.000;

2006: — 89.000;

2007: — 89.000.

14. 7. (ex 14. 52.) Peretti, Liotta, Romano.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Per favorire l'istituzione dell'area contrattuale della vicedirigenza, prevista dall'articolo 7 della legge 15 luglio 2002, n. 145, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2005.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, *apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 30.000;

2006: — 30.000;

2007: — 30.000.

14. 8. (ex 14. 6.) Antonio Pepe, Alberto Giorgetti.